

Le schede di Agenda Europa Misterfisco¹

PROGRAMMA DOGANA 2007

Con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio è stato adottato un Programma Comunitario finalizzato a sviluppare i risultati conseguiti grazie ai precedenti programmi in materia di cooperazione doganale. La decisione è stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale Europea, serie L, il 12 febbraio 2003 (GUCE L 36 del 12/2/2003). Dogana 2007 intende consentire alle amministrazioni doganali nazionali di operare con la massima efficacia ed efficienza, in modo che il sistema doganale europeo possa funzionare come un'unica amministrazione. Nel quadro di riferimento dell'unione doganale gli **obiettivi** sono stati formulati in modo da consentire alle amministrazioni doganali di:

- svolgere un'azione coordinata nello svolgimento delle attività doganali, in risposta alle esigenze del mercato interno
- * interagire, ottemperando agli obblighi come se si trattasse di un'unica amministrazione doganale europea
- * rispondere alle esigenze sorte con la globalizzazione e il costante aumento del volume degli scambi * fornire la tutela necessaria agli interessi fiscali dell'Unione europea, garantendo sicurezza ai cittadini * prepararsi all'allargamento e sostenere l'integrazione di nuovi Stati membri.

Si costituisce inoltre un gruppo per la politica doganale, a cui partecipano in partenariato i direttori generali delle amministrazioni doganali della Commissione europea e degli Stati membri (o loro rappresentanti).

Per l'attuazione del Programma Dogana 2007 sono state individuate alcune **priorità**:

- * riduzione dei costi sostenuti dagli operatori economici
- * individuazione e sviluppo di buone prassi, in particolare nel settore del controllo finanziario a posteriori
- * istituzione di un sistema di valutazione-misurazione delle prestazioni
- * sostegno alle azioni preventive in materia di irregolarità
- * rafforzamento della standardizzazione e della semplificazione delle procedure, dei sistemi e dei controlli doganali
- * miglioramento del coordinamento e della collaborazione tra laboratori che eseguono analisi utilizzate dalle amministrazioni doganali

¹ In collaborazione con Europe for Business Ltd www.europe-for-business.co.uk

- * contribuzione alla creazione di un contesto informatizzato che comporti accesso continuo alle informazioni
- * garanzia di funzionamento per i sistemi di comunicazione e informativi esistenti
- * avvio di azioni di sostegno ai servizi doganali dei Paesi candidati
- * assistenza ai Paesi terzi per l'ammmodernamento dei servizi e delle procedure doganali
- * sviluppo di misure condivise e comuni di formazione.

Azioni:

Ogni azione intrapresa nella realizzazione dei progetti approvati deve esprimere con precisione gli obiettivi, deve disporre di indicatori misurabili che consentano la valutazione dei risultati, deve riportare con chiarezza un preventivo costi.

1. Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto riguarda tale campo d'azione sia la Commissione europea sia gli Stati membri devono garantire l'operatività e il buon funzionamento dei sistemi di interscambio già in essere (cfr. elenco completo su GUCE L 36). Possono inoltre istituire, dove necessario, nuovi sistemi. La Commissione e gli Stati membri si assumono la responsabilità della gestione di specifici elementi costitutivi dei sistemi, assicurandone il funzionamento.

2. Benchmarking. Per benchmarking si devono intendere azioni di comparazione di metodi operativi e di impiego di indicatori di prestazioni comuni, individuando le migliori prassi e condividendo esperienze con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema doganale comune.

3. Scambi di funzionari. Gli scambi tra funzionari devono essere focalizzati su aspetti specifici delle attività doganali. A tali attività seguiranno valutazioni espresse sia dai funzionari coinvolti sia dalle autorità interessate.

4. Seminari, Workshops, Gruppi di lavoro. Tali attività sono organizzate, in concertazione, dalla Commissione europea e dagli stati membri e sono destinate ai loro funzionari. Nell'eventualità potranno prendere parte esperti esterni.

5. Azioni di formazione. I paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione europea, definiscono standard formativi e sviluppano programmi specifici; i corsi di formazione doganali sono destinati ai funzionari doganali. La formazione d'ingresso e continua è, viceversa, compito esclusivo dei Paesi membri.

6. Monitoraggio. Azioni di monitoraggio sono concordate tra la Commissione, gli Stati membri e gli operatori economici, segnatamente quando concernente settori specifici della normativa e delle procedure

doganali comunitarie. Tali azioni si realizzano strutturando gruppi congiunti e si segue un approccio tematico o regionali. I risultati saranno oggetto di rapporti e relazioni.

7. Azioni esterne di assistenza tecnica e formazione. Sono previste azioni dirette ai paesi non appartenenti al territorio dell'Unione europea, gli interventi sono coordinati dalla Commissione europea e coinvolgono le amministrazioni doganali sia dei Paesi candidati all'adesione sia dei Paesi terzi. Le priorità degli interventi variano a seconda dei destinatari.

8. altre azioni sono possibili purchè concordate tra soggetti coinvolti nella attuazione del Programma Dogana 2007 (Commissione europea, Stati membri).

Durata: Dogana 2007 ha validità dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

Dotazione finanziaria: per il periodo 2003-2007 il budget è di **133 milioni di euro**.

Costi ammissibili e loro competenze: le spese relative all'attuazione di un progetto, presentato nell'ambito di Dogana 2007, sono di vario genere e differiscono a seconda delle azioni previste. Inoltre le voci di costo sono ripartite, a seconda delle competenze, fra Commissione europea e Stati membri (cfr. GUCE L 36, pag. 5 della Decisione).

Partecipazione: i paesi che possono prendere parte al Programma sono gli Stati membri e i Paesi riconosciuto come candidato all'adesione, seguendo per ciascuno di essi le necessarie modalità e condizioni per la partecipazione ai Programmi Comunitari. Il programma prevede delle fasi di valutazione intermedie e finali a carico sia degli Stati membri sia delle Commissione europea, quest'ultima è tenuta a darne informazione anche al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle regioni.